

Il Consiglio Nazionale dei Geologi ha chiesto un approfondimento specifico rispetto alla sussistenza o meno di un obbligo, in capo agli Ordini Regionali, di detenere un registro dei verbali delle sedute di Consiglio "vidimato" da un notaio.

Ai fini di dare una risposta compiuta al quesito posto, si procede ad un esame delle disposizioni dell'ordinamento professionale che normano l'attività di verbalizzazione delle riunioni dei Consigli degli Ordini Regionali.

La previsione specifica si rinviene nell'articolo 10, comma 2, del D.P.R. 18 novembre 1965 n. 1403 (*"Regolamento di esecuzione della legge 3 febbraio 1963, n. 112, contenente disposizioni per la tutela del titolo e della professione di geologo"*), che prevede: *«Il verbale della riunione è redatto dal segretario sotto la direzione del presidente ed è sottoscritto da entrambi.»*

Infatti, ai sensi dell'articolo 7 della Legge 12 novembre 1990, n. 339 (*"Decentramento dell'Ordine nazionale dei geologi"*), tale norma è l'unica che identifica le modalità di descrizione, da parte dei soggetti che vi sono deputati secondo la stessa, di atti o fatti, giuridicamente rilevanti, accaduti nel corso delle riunioni dei Consigli degli Ordini Regionali.

Non si rivengono, pertanto, disposizioni che impongano alcun obbligo di "vidimazione" o "bollatura" dei verbali del Consiglio dell'Ordine Regionale, laddove l'ordinamento professionale attribuisce al segretario, sotto la direzione del presidente, dell'adunanza la funzione e la responsabilità di stesura di tali documenti senza nulla specificare sul punto.

D'altra parte, il codice civile prevede solo a carico delle società l'obbligo della "bollatura" in ogni foglio dei libri previsti quali obbligatori per le stesse.

Nulla vieta ovviamente che ciascun Ordine Regionale, nell'ambito della propria autonomia, possa valutare l'attivazione di adempimenti ulteriori rispetto a quelli previsti dalla richiamata disposizione regolamentare generale, in particolare nel proprio regolamento di funzionamento.